

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidenza	GNASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidenza	HERMANNI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUOTISANI	Pietro	"
ROMADORI	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
GIUFFARIELLI	Francesco	"	NETA	Michele	"
FERRARO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Quaglione
..... CMISSIS

ASSENTI: GIUFFARIELLI, NETA E PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 698

Oggetto: Ratifica schema di convenzione tra ISPELS (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) ed Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, per l'attuazione della ricerca "Studio di fattibilita' per l'impianto di un flusso informativo e di un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro". (Secondo anno).



698

23 FEB. 1999

Oggetto: Ratifica schema di convenzione tra ISPELS (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) ed Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, per l'attuazione della ricerca "Studio di fattibilità per l'impianto di un flusso informativo e di un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro"(secondo anno).

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n.502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTE le leggi regionali n. 18 e 19 del 16.6.94 recanti disposizioni per il riordino del SSR, ai sensi del D.L. 502/92 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale n.8 del 13.02.91 concernente la riorganizzazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

VISTA la D.C.R. n.416 del 17.12.97 che proroga il piano pluriennale di lavoro dell'O.E.R., approvato con DCR 1107/95;

VISTA la D.G.R.559/98 concernente l'approvazione dello schema di convenzione tra l'ISPELS e l'O.E.R. per l'attuazione della ricerca "Studio di fattibilità per l'impianto di un flusso informativo e di un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro";

VISTA la nota re 125-97-6/prot.17599 del 9.12.98 con la quale l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (ISPELS) rinnova l'incarico all'O.E.R. di svolgere la ricerca: Studio di fattibilità per l'impianto del flusso informativo di un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro (secondo anno);

VISTO lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta n.378/98 che delega l'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute a sottoscrivere il contratto di ricerca tra ISPELS e l'O.E.R.;



Handwritten signature

698

23 FEB. 1999

VISTO l'art. 17 della Legge n.127 del 15.5.1997, comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

- di ratificare lo schema di convenzione tra l'ISPELS (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) e l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, per l'attuazione della ricerca "Studio di fattibilità per l'impianto di un flusso informativo e di un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro" (secondo anno), allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13/02/93, n. 40. ~~della L. 127/ del 15/5/97, comma 32~~ *del*

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



6.11.1998



Lu

ALLEG. alla DELIB. N. 692
DEL 23 FEB. 1999

125-97-6

CONTRATTO DI RICERCA

Con il presente atto redatto

TRA

I.P.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro) (cod. fiscale 96047640584), in seguito indicato come "Istituto" o "committente", con domicilio fiscale in Roma, Via Urbana, 167 in persona del suo direttore Dr. Antonio Moccaldi a ciò espressamente delegato ai sensi dell'articolo 5 del DPR 18/04/1994, n. 441

E

l' Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio Via di S. Costanza, 53 - 00198 ROMA - (in seguito anche indicato come "ricercatore" o "commissionario")

PREMESSO


che in base all'articolo 21 del DPR 18/04/94, n.441, è riconosciuta, all'ISPESL, la possibilità di stipulare contratti di ricerca diretti a contribuire alla realizzazione delle finalità proprie di quest'ultimo,

SI CONVIENE

quanto appresso:

- L'Istituto affida alla
Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio Via di S. Costanza, 53
- 00198 ROMA - l'incarico di attuare la ricerca concernente:

"Studio di fattibilità per l'impianto di un flusso informativo e di un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro (e/o di loro articolazioni regionali)" (Biennale: Secondo Anno) alle seguenti condizioni:



Per copia conforme all'originale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. il rapporto, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, è regolato dal citato decreto n. 441/94 e dalle altre disposizioni normative dallo stesso richiamate, nonché (e comunque) dalle leggi regolanti la contabilità pubblica.
2. La ricerca deve essere svolta in modo di raggiungere i sottoindicati obiettivi:
verificare la possibilità di impiantare un flusso informativo specifico ed un repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro, al fine di produrre immagini del fenomeno infortunistico italiano, utili alla prevenzione e, dettagliatamente, alle attività di proposta di normativa, di ricerca e di pianificazione, sperimentandone la fattibilità in un ambito territoriale definito per la valutazione della funzionalità del sistema di osservazione degli infortuni mortali in occasione di lavoro.
3. La ricerca deve essere svolta tenendo conto, ove impartite, delle direttive dell'Istituto e deve essere ultimata entro il periodo massimo di un anno, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, da parte del committente, dell'avvenuta registrazione del decreto approvativo del presente atto presso gli organi competenti.
4. Eventuali richieste di proroga, da avanzare, almeno 30 giorni prima dello spirare del termine sopra indicato, anche se adeguatamente motivate, non impegnano l'Istituto al loro accoglimento.
5. In caso di mancata concessione della proroga, il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza.
6. L'elaborato, ultimato nel termine contrattualmente stabilito o di scadenza della proroga - ove concessa -, dovrà essere consegnato, all'Istituto, entro



Per copia conforme all'originale
il FUNZIONARIO RESPONSABILE

6

e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di tale termine o dall'ultimazione.

7. Il risultato della ricerca, a giudizio insindacabile dell'istituto committente, potrà essere pubblicato e/o utilizzato in tutto o in parte da quest'ultimo, senza che ciò possa comportare alcuna pretesa di compenso da parte del ricercatore, dovendosi ritenere, tale facoltà, compresa nel presente contratto.

8. L'eventuale pubblicazione o utilizzazione della ricerca, da parte del commissionario, è subordinata all'espressa menzione che essa è stata disposta e finanziata (o cofinanziata) dall'Istituto.

9. Come corrispettivo per la ricerca commissionata, l'Istituto s'impegna a versare, al commissionario, la somma complessiva di £. 60.000.000 (sessantamiloni), ivi comprese sia le spese (di qualsiasi natura ed entità) occorrenti per l'esatto svolgimento dell'attività di ricerca, che l'I.V.A.

10. Il pagamento della predetta somma, da effettuarsi mediante accredito a favore dell'avente diritto, sarà effettuato dopo l'inoltro dell'elaborato finale della ricerca ed il conseguente giudizio favorevole dell'Istituto in ordine alla rispondenza dei risultati della ricerca allo scopo previsto. Tale giudizio sarà espresso entro novanta giorni dalla data di ricezione del suddetto elaborato o degli ulteriori chiarimenti e/o integrazioni che, entro lo stesso termine, l'Istituto dovesse ritenere di richiedere.

11. Eventuali richieste di acconti, che, comunque non potranno essere superiori al 50% dell'intero importo, dovranno essere corredate da una dettagliata e documentata relazione sia sull'attività svolta che sulle spese



Per copie, controllare presso il funzionario responsabile

fino a quel momento sostenute.

L'accoglimento delle suddette richieste, è subordinato al previo accertamento, da parte dell'Istituto, del regolare svolgimento dell'attività relativamente sia ai tempi che agli obiettivi intermedi conseguiti.

Durante tale accertamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, il committente potrà, a suo giudizio insindacabile, chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla relazione ed, in questo caso, il suddetto termine decorrerà dal momento in cui i chiarimenti e/o le integrazioni saranno pervenuti al richiedente.

12. Nel caso la ricerca venisse effettuata da privati, ai sensi dell'art. 2 del DL 02/03/1989, n. 65 come convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/1989, n. 155 e dal D.M. 10/01/1989, confermato dal D.M. 29/12/1990, un'eventuale anticipazione (che comunque non potrà eccedere la misura massima del 10% dell'importo contrattuale) potrà essere erogata, a richiesta del commissionario, solo dopo l'inizio della attività e previa prestazione di una cauzione di importo pari a quello da anticipare, aumentato del 5% (cinque per cento), da costituirsi secondo le modalità stabilite dalla legge 10/06/1982, n. 384 e alle condizioni di cui all'art. 10.

13. L'Istituto non risponde di eventuali danni - a cose e/o persone - che dovessero essere determinati dal commissionario in conseguenza e/o per effetto della ricerca, dovendosi ritenere, comunque, manlevato da quest'ultimo.

14. Ai sensi dell'art. 21 del DPR 18/04/1994, n. 441, l'Istituto committente si riserva la facoltà di verificare, in corso d'opera, la rispondenza

aw



Per copie e informazioni
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dell'attività svolta all'oggetto contrattuale e di valutare periodicamente l'andamento generale della ricerca, riservandosi, in caso di valutazione negativa, di risolvere il rapporto.

15. In caso di ritardo nell'esecuzione della ricerca o d'inadempienza alle altre clausole del presente contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere quest'ultimo nonché di richiedere il risarcimento del danno, eventualmente esercitando, in via cautelativa, un diritto di ritenzione sulle somme che dovessero spettare al ricercatore per l'opera svolta, ove alla stessa conseguisse un risultato utile per l'Istituto.

16. Ferma restando la competenza del Foro di Roma, per la definizione di eventuali controversie, in ordine all'interpretazione ed alla esatta esecuzione del presente contratto, le parti concordano, ora per allora, di deferire le stesse ad un collegio arbitrale.

A tal fine, esse, si impegnano, una volta esauriti i tentativi di bonario componimento, a nominare, a semplice richiesta di una di esse, un proprio arbitro mentre, relativamente al terzo (che fungerà da Presidente), ne sarà chiesta la nomina, a cura della parte più diligente, al Presidente del Consiglio di Stato.

17. La decisione arbitrale (lodo) sarà vincolante per le parti.

18. Il presente contratto, immediatamente impegnativo per il ricercatore, sarà tale solo dopo e a condizione che venga approvato e reso esecutivo a termini di legge.

19. Le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente atto sono a totale carico del commissionario.

Il presente atto viene redatto in 5 esemplari, dei quali uno per il



Per copia autentica dell'originale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ew

ricercatore. Esso sarà registrato, solo in caso d'uso, a cura del
committente ma a spese del commissionario.

Roma, li

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Dott. Antonio Moccaldi)

L'ASSESSORE ALLA SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE

(Licenello Rosentino)

Per copia conforme all'originale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



bu